



*Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella
determinante.*

«\$\$QRCode»

Decreto federale

Progetto

che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 2025²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 14 agosto 2024³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

RS

1 RS 101

2 FF 2025 ...

3 RS 0.362.380.xxx; FF 2025 xxxxx

4 RS 0.142.392.68

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}, seconda nota a piè di pagina⁶

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

- a^{bis}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) n. 810/2009⁷ o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁸ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 109k⁹ Sistema d'informazione Eurodac

¹ In virtù del regolamento (UE) 2024/1358¹⁰ il Sistema d'informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:

- a. hanno depositato una domanda d'asilo;
- b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura;

⁵ RS 142.20

⁶ FF 2022 3212

⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 lug. 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 set. 2018 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1358, GU L, 2024/1358 del 22.5.2024.

⁹ FF 2021 674

¹⁰ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 mag. 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.5.2024.¹¹ FF 2021 674

- c. sono stati salvati da un'emergenza in mare;
- d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;
- e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.

² Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all'Eurodac tramite un'interfaccia nazionale unica:

- a. i dati d'identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d'identità;
- b. le impronte digitali e l'immagine del volto;
- c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;
- d. altri dati compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo i capitoli II–VIII del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.

³ I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 109¹¹ Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell'Eurodac

¹ Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita, l'immagine del volto e gli altri dati previsti dal regolamento (UE) 2024/1358¹² degli stranieri di età non inferiore a sei anni che:

- a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino e non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l'intero periodo tra il fermo e l'allontanamento;
- b. soggiornano illegalmente in Svizzera.

² Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante il rilevamento dei dati biometrici gli interessi dello straniero minore non accompagnato. Il Consiglio federale definisce ruolo, competenze e compiti della persona di fiducia.

³ I dati di cui al capoverso 1 sono trasmessi all'unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se la persona è incarcerata per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

¹¹ FF 2021 674

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109k cpv. 1.

⁴ Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, queste devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

⁵ I dati trasmessi secondo il capoverso 1 sono registrati nell'Eurodac e i dati biometrici sono confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull'immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM e alle autorità competenti.

⁶ Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

⁷ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino¹³ la SEM è il Punto di accesso nazionale ed è responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l'unità centrale.

⁸ Se l'allontanamento è eseguito con successo, la SEM comunica all'unità centrale la data dell'espulsione o della partenza dal territorio degli Stati Dublino.

⁹ I dati trasmessi sono memorizzati nell'Eurodac a cura dell'unità centrale e distrutti automaticamente cinque anni dopo il rilevamento biometrico. La SEM chiede senza indugio all'unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.

¹⁰ Le autorità seguenti hanno accesso ai dati dell'Eurodac:

- a. la SEM: per l'adempimento dei compiti che le incombono in quanto unità nazionale ETIAS;
- b. la SEM, le rappresentanze e missioni svizzere all'estero, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione Politica del DFAE, nonché il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle autorità di polizia dei Cantoni: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti per il soggiorno di breve durata.

¹¹ Gli articoli 102b, 102c e 102e LAsi¹⁴ si applicano alle procedure di cui ai capoversi 1–8.

Art. 109^{bis} 15 Comunicazione di dati dell'Eurodac

¹ I dati personali registrati nel Sistema d'informazione Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

¹³ Tali Accordi sono elencati nell'all. 1 n. 2.

¹⁴ RS **142.31**

¹⁵ FF **2021 674**

² La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato terzo, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁶.

*Art. 109^{ter}*¹⁷ Disposizioni esecutive relative all'Eurodac

Il Consiglio federale disciplina:

- a. a quali unità delle autorità federali di cui all'articolo 109/capoverso 10 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b. la procedura di acquisizione dei dati dell'Eurodac da parte delle autorità di cui all'articolo 109^{quater} capoverso 1;
- c. i dati dell'Eurodac ai quali hanno accesso le autorità;
- d. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- e. la collaborazione con i Cantoni.

*Art. 109^{quater}*¹⁸ Confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale

¹ Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali o dell'immagine del volto oppure una consultazione tramite dati alfanumerici nell'Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

² La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1358¹⁹. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell'autorità nell'Eurodac siano soddisfatte.

³ Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell'Eurodac. Il confronto delle impronte digitali o dell'immagine del volto oppure la consultazione tramite dati alfanumerici nell'Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.

¹⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109k cpv. 1.

¹⁷ FF 2021 674

¹⁸ FF 2021 674

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109k cpv. 1.

⁴ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.

⁵ Ai sensi del capoverso 1, i seguenti reati sono considerati:

- a. reati di terrorismo: le fattispecie secondo gli articoli 258–260^{sexies} e 275 CP²⁰ nonché secondo l'articolo 74 della legge federale del 25 settembre 2015²¹ sulle attività informative;
- b. reati gravi: i reati indicati nell'allegato 1 della legge del 12 giugno 2009²² sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

Art. 109^{quinquies}23 Verifica delle impronte digitali e dell'immagine del volto Eurodac

¹ Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione automatica di Eurodac, se necessario per confermare tale risultato positivo.

² Un esperto controlla l'immagine del volto se la consultazione automatica di Eurodac si basa unicamente sull'immagine del volto e dà un risultato positivo.

³ La SEM definisce le qualifiche di cui devono disporre gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Se l'interessato contesta un risultato che non è stato esaminato da un esperto, la SEM ordina un tale esame qualora vi sia un fondato dubbio per quanto riguarda l'esattezza del rilevamento dei dati oppure la corrispondenza dei dati. Le impronte digitali e immagini del volto fornite da Eurodac possono essere conservate a tal fine per un massimo di due mesi in AFIS.

Titolo prima dell'art. 109m²⁴

Sezione 7: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione

Art. 110c cpv. 1 lett. e²⁵

¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

- e. la SEM, le autorità cantonali di migrazione e di polizia nonché il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei loro compiti nel settore dell'asilo e degli

20 RS 311.0

21 RS 121

22 RS 362.2

23 FF 2021 674

24 FF 2021 674

25 FF 2021 674

stranieri in relazione all'accesso ai dati Eurodac, se è presente un collegamento con un fascicolo di dati personali secondo il regolamento (UE) 2024/1358²⁶.

*Art. 111c cpv. 3*²⁷

³ Gli articoli 109^{bis}, 111a e 111d si applicano per analogia.

*Art. 120d lett. e*²⁸

È punito con la multa chi intenzionalmente, quale collaboratore di un'autorità competente per il trattamento dei dati, tratta i dati personali:

- e. dell'Eurodac per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109k–109^{quater} della presente legge nonché agli articoli 102a^{bis}–102a^{quater} e 102c capoversi 5 e 6 LAsi.

2. Legge del 26 giugno 1998²⁹ sull'asilo

Art. 99 rubrica e cpv. 1–4

Rilevamento e valutazione delle impronte digitali e dell'immagine del volto

¹ Ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione di età non inferiore a sei anni sono rilevate le impronte di tutte le dita e l'immagine del volto.

² Le impronte digitali e le immagini del volto sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita da fedpol e dalla SEM.

³ Le nuove impronte digitali e immagini del volto sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.

⁴ Se constatata una concordanza con un'impronta digitale o un'immagine del volto già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

²⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109k cpv. 1

²⁷ FF 2021 674

²⁸ FF 2021 674

²⁹ RS 142.31

Art. 102a^{bis}³⁰ Sistema d'informazione Eurodac

¹ In virtù del regolamento (UE) 2024/1358³¹ il Sistema d'informazione Eurodac (Eurodac) contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi di età non inferiore a sei anni che:

- a. hanno depositato una domanda d'asilo;
- b. partecipano a una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati o sono ammessi nel quadro di una siffatta procedura;
- c. sono stati salvati da un'emergenza in mare;
- d. hanno ottenuto una protezione provvisoria e fanno parte di un gruppo di persone bisognose di protezione;
- e. sono entrati illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- f. soggiornano illegalmente nello spazio Schengen.

² Le seguenti categorie di dati vengono trasmesse all'Eurodac tramite un'interfaccia nazionale unica:

- a. i dati d'identità relativi ai cittadini di un Paese terzo interessati nonché i dati relativi ai documenti di viaggio e d'identità;
- b. le impronte digitali e l'immagine del volto;
- c. i dati relativi alle procedure e alle competenze negli Stati Schengen e negli Stati Dublino;
- d. altri dati personali compresi i dati degni di particolare protezione secondo i capitoli II–VIII del regolamento (UE) 2024/1358, riguardanti la persona e la sua identità.

³ I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b vengono registrati in modo automatizzato nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 102a^{ter} Registrazione, consultazione e trattamento dei dati nell'Eurodac

¹ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino³² la SEM è il Punto di accesso nazionale ed è responsabile della trasmissione e del trattamento dei dati e della comunicazione con l'unità centrale.

³⁰ FF 2021 674

³¹ Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L, 2024/1358, 22.05.2024.³² Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

³² Tali Accordi sono elencati nell'all. 1.

² Le autorità seguenti possono registrare e consultare dati nell'Eurodac secondo il regolamento (UE) 2024/1358³³:

- a. la SEM, il Corpo delle guardie di confine e la polizia aeroportuale: per l'adempimento dei propri compiti nel settore dell'asilo;
- b. la SEM e le rappresentanze svizzere all'estero: per l'adempimento dei propri compiti nella procedura di ammissione di gruppi di rifugiati.

³ Le autorità trasmettono i dati di cui al capoverso 2 all'unità centrale entro 72 ore dal loro rilevamento.

⁴ Se lo stato delle dita dell'interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell'interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto, queste devono essere trasmesse all'unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell'impedimento sia cessato.

⁵ I dati trasmessi secondo il capoverso 2 sono registrati nell'Eurodac e confrontati automaticamente con i dati che già vi si trovano. Il confronto si basa sull'immagine del volto unicamente se non è possibile basarsi sulle impronte digitali. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.

⁶ Non viene svolto un confronto automatico dei dati:

- a. se il richiedente protezione internazionale giunge in Svizzera in seguito a un trasferimento effettuato in virtù di una decisione che accoglie una richiesta di presa in carico secondo l'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1351³⁴;
- b. se i dati di un richiedente protezione internazionale sono aggiornati giacché è stato accertato che l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;
- c. al momento della registrazione dei dati nel quadro delle procedure di cui all'articolo 102a^{bis} capoverso 1 lettera b, per quanto concerne una persona ammessa insieme a un gruppo di rifugiati.

⁷ Al momento di trasmettere i dati di un cittadino di un Paese terzo candidato all'ammissione nel quadro di un gruppo di rifugiati, i dati sono confrontati in automatico con quelli delle persone che hanno ottenuto protezione e con quelli delle persone che hanno partecipato a un programma di ammissione di un gruppo di rifugiati oppure che sono state ammesse quali rifugiati.

⁸ Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

⁹ La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all'unità centrale:

³³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102a^{bis} cpv. 1.

³⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 8b

- a. lo Stato Dublino competente, non appena quest'ultimo è stato determinato secondo il regolamento (UE) 2024/1351;
- b. se il richiedente è preso o ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) 2024/1351, la data dell'arrivo in Svizzera;
- c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d'asilo in virtù del regolamento (UE) 2024/1351 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza;
- d. se l'allontanamento è eseguito con successo, la data dell'espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino;
- e. se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) 2024/1351 o nell'ambito di una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati (art. 56) la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l'esame della domanda o concede un titolo di soggiorno a una persona, la propria decisione di assumere la competenza;
- f. se non sono stati rispettati i termini per un trasferimento Dublino, lo Stato di nuova competenza.

¹⁰ I dati trasmessi all'unità centrale sono distrutti automaticamente al massimo dieci anni dopo il rilevamento dei dati biometrici. La SEM chiede all'unità centrale di distruggerli anzitempo non appena viene a conoscenza del fatto che uno Stato Dublino ha nel frattempo concesso la cittadinanza a una persona i cui dati sono stati trasmessi dalla Svizzera all'Eurodac.

Art. 102a^{quater} Confronto nell'Eurodac ai fini del perseguimento penale

¹ Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all'autorità nazionale di verifica di cui al capoverso 2 un confronto delle impronte digitali o delle immagini del volto oppure una consultazione tramite dati alfanumerici nell'Eurodac ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. fedpol;
- b. il SIC;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

² La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce l'autorità nazionale di verifica ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1358³⁵. Verifica in particolare che le condizioni di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1358 relative al confronto da parte dell'autorità nell'Eurodac siano soddisfatte.

³⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102a^{bis} cpv. 1

³ Se queste condizioni sono soddisfatte, l'autorità nazionale di verifica avvia una consultazione nell'Eurodac. Il confronto delle impronte digitali o delle immagini del volto oppure la consultazione tramite dati alfanumerici avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.

⁴ In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l'autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.

⁵ Ai sensi del capoverso 1, i seguenti reati sono considerati:

- a. reati di terrorismo: le fattispecie secondo gli articoli 258–260^{sexies} e 275 CP³⁶ nonché secondo l'articolo 74 della legge federale del 25 settembre 2015³⁷ sulle attività informative;
- b. reati gravi: i reati indicati nell'allegato 1 della legge del 12 giugno 2009³⁸ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

Art. 102a^{quinquies} Verifica delle impronte digitali e dell'immagine del volto Eurodac

¹ Un esperto controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione automatica di Eurodac, se necessario per confermare tale risultato positivo.

² Un esperto controlla l'immagine del volto se la consultazione automatica Eurodac si basa unicamente sull'immagine del volto e dà un risultato positivo.

³ La SEM definisce le qualifiche di cui devono disporre gli esperti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Se l'interessato contesta un risultato che non è stato esaminato da un esperto, la SEM ordina un tale esame qualora vi sia un fondato dubbio per quanto riguarda l'esattezza del rilevamento dei dati oppure la corrispondenza dei dati. Le impronte digitali e immagini del volto fornite da Eurodac possono essere conservate a tal fine per un massimo di due mesi in AFIS.

Art. 102c cpv. 5 e 6

⁵ I dati personali registrati nell'Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

⁶ La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino, se necessario per provare l'identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2024/1358³⁹.

³⁶ RS 311.0

³⁷ RS 121

³⁸ RS 362.2

³⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102a^{bis} cpv. 1.

Art. 102c^{bis} Disposizioni esecutive relative all'Eurodac

Il Consiglio federale disciplina:

- a. a quali unità delle autorità federali di cui all'articolo 102a^{ter} capoverso 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b. la procedura di acquisizione dei dati dell'Eurodac da parte delle autorità di cui all'articolo 102a^{quater} capoverso 1;
- c. i dati dell'Eurodac ai quali hanno accesso le autorità;
- d. la registrazione dei dati e la procedura di cancellazione;
- e. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- f. la collaborazione con i Cantoni.

3. Legge federale del 20 giugno 2003⁴⁰ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 1 cpv. 2⁴¹

² Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c–102e, 109l, 109l^{bis}, 109m e 111a–111d della legge federale del 16 dicembre 2005⁴² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102, 102a, 102a^{ter} e 102b–102e della legge del 26 giugno 1998⁴³ sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014⁴⁴ sulla cittadinanza (LCit).

Art. 15⁴⁵ Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dagli articoli 6 LPD⁴⁶, 102c–102e, 109l, 109l^{bis} e 111a–111d LStrI⁴⁷, nonché 97, 98, 102a^{ter}, 102b e 102c LAsi⁴⁸.

4. Codice penale svizzero⁴⁹

Art. 354 cpv. 3

³ I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008⁵⁰ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998⁵¹ sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005⁵² sugli stranieri e la loro integrazione, dalla legge federale del 20 giugno 2003⁵³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo e dalla legge del 18 marzo 2005⁵⁴ sulle dogane.

40 RS 142.51
41 FF 2021 674
42 RS 142.20
43 RS 142.31
44 RS 141.0
45 FF 2021 674
46 RS 235.1
47 RS 142.20
48 RS 142.31
49 RS 311.0
50 RS 361
51 RS 142.31
52 RS 142.20
53 RS 142.51
54 RS 631.0